

COLLEGIO DI BOLOGNA - Decisione N. 4262 del 20 aprile 2017 – Pres. Marinari – Rel. Di Staso

Deposito di titoli in amministrazione – trasferimento – trattamento fiscale – incompetenza per materia – rapporto gestorio – incompetenza *ratione temporis*

FATTO

In data 25.08.1999, il ricorrente acquistava – al prezzo di 97,09040 ciascuno – “titoli ARGENTINA” 1.7.04 8,5% EU codice DE0003089850” per un importo nominale rispettivamente di € 5.000 e di € 8.000, detenuti presso due diversi conti titoli di un terzo intermediario. Nel dicembre 2001 i depositi venivano acquisiti dall’intermediario “B” senza cambiare la propria numerazione. A seguito del default dello stato argentino, il ricorrente aderiva alla “Task Force Argentina” (TFA) per i titoli summenzionati.

In data 28.08.2003 i conti titoli venivano accorpatisi in un unico conto e il 05.05.2004, i titoli venivano trasferiti in un ulteriore conto intestato al ricorrente e ai due cointestatari del ricorso. La filiale presso cui si trovavano i titoli nel 2011 veniva ceduta all’altra Banca resistente (“Banca cessionaria” - “Banca A”).

In data 1 luglio 2016, i titoli venivano rimborsati con accredito ai ricorrenti dell’importo di € 19.500,00. Su tale complessivo importo veniva applicata l’imposta sul capital gain (per un importo di € 660,50 per ogni intestatario del deposito titoli) in quanto si era prodotta una plusvalenza rispetto al prezzo al quale i titoli erano stati caricati al momento del loro trasferimento (€ 28,070) al conto cointestato.

La “Banca A”, contattata dai ricorrenti, avrebbe fatto loro presente la “non regolarità” dell’operazione di trasferimento che avrebbe determinato la presa in carico al “prezzo del giorno di avvenuto accorpamento dei dossier che era di circa 28 contro un prezzo di acquisto di circa 97” (v. sul punto fissati bollati allegati al ricorso).

I ricorrenti, pertanto, contestano il difetto di adeguata informazione da parte della “Banca B”, in particolare in merito alla penalizzazione che la sopradescritta operazione di trasferimento avrebbe potuto comportare, la quale avrebbe determinato il calcolo delle imposte da pagare sulla base del prezzo di 28 euro (quello sussistente al momento del trasferimento di conto) e non già su quello di euro 97, pari al prezzo di acquisto dei titoli. I ricorrenti, inoltre, espongono di non avere in possesso alcuna documentazione relativa alle minusvalenze generate nel corso del rapporto e chiedono copia con il ricorso.

La Banca A (cessionaria della filiale ove erano presenti i titoli) si è limitata a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’operazione in contestazione (trasferimento titoli) stata eseguita presso altra Banca (cedente – Banca “B”) (v. Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 72 del 25.06.2011, allegata) e l’incompetenza temporale dell’ABF a decidere l’odierno ricorso, avendo la controversia ad oggetto un’operazione/un comportamento, eseguiti anteriormente al 1° gennaio 2009.

La Banca B, in via preliminare, eccepisce il difetto di competenza per materia dell’ABF, trattandosi di questione relativa all’applicazione di normative di carattere fiscale (valori di carico in caso di trasferimento titoli ad un deposito diversamente intestato da quello di provenienza e connessa liquidazione dell’imposta sul capital gain). Quanto alla richiesta di ostensione di documentazione relativa al trasferimento dei titoli verso altro deposito, avvenuta in data 5.05.2004, rileva l’intervenuta prescrizione, ex art. 2220 cod. civ., del termine per la tenuta della relativa documentazione. Nel merito, fa presente che la normativa fiscale impone di considerare come “trasferimento oneroso” il passaggio di titoli da un deposito ad un altro con diversa intestazione. Pertanto i titoli avrebbero maturato come valore di carico la quotazione che avevano al momento del trasferimento e non più quella iniziale. Peraltro il (nuovo) prezzo di carico di circa euro 28,00, a fronte di un prezzo di acquisto originario di circa 97,00 euro, ha determinato, al momento del trasferimento, a favore del ricorrente principale (“e solo lui, in quanto unico proprietario delle obbligazioni prima del trasferimento”), la maturazione di una minusvalenza che, a prescindere

dall'effettivo utilizzo, rimase a disposizione della parte ricorrente per i successivi quattro anni.

A dimostrazione della mancanza di un danno subito da parte ricorrente, rileva peraltro che, per stessa ammissione del medesimo, l'operazione di accorpamento dei depositi amministrati con il relativo trasferimento titoli avrebbe avuto "come finalità il risparmio sui costi di gestione che sarebbero derivati dal mantenimento in essere di una pluralità di depositi" e tale risparmio ha di gran lunga superato i costi dovuti per il pagamento dell'imposta a titolo di capital gain (1.981,50). Conclude pertanto chiedendo che il Collegio dichiari il ricorso non meritevole di accoglimento, qualora decidesse di valutarne il merito.

DIRITTO

Il ricorso non è ammissibile sia con riguardo all'intermediario A sia con riguardo all'intermediario B, per le ragioni di cui infra.

Anzitutto, la formulazione del ricorso, in comparazione con quella del reclamo, pone dei dubbi circa il bene della vita, di cui si richiede la tutela all'Arbitro. Ciò nonostante, sia che detta domanda venga interpretata come richiesta di ricalco delle imposte (rectius: di rimborso delle somme pagate dal ricorrente e che ritiene essere imputabili al comportamento negligente dell'intermediario) e, quindi, come lite avente contenuto tributario, sia che essa venga interpretata come lite in merito al comportamento dell'intermediario, di natura eminentemente privatistica, sotteso al rapporto tributario, di sostituto di imposta (regime che contraddistingue il rapporto tra cliente e intermediario, ai sensi della normativa tributaria in vigore nella materia del ricorso), il Collegio non potrà che denegare la propria competenza.

A ben vedere, infatti, qualora si valutassero i profili fiscali della lite, emergerebbe una incompetenza per materia dell'Abf, anche alla luce dell'insegnamento del Collegio di Coordinamento (n. 4134/15). Quest'ultimo ha chiarito che, qualora la controversia avesse ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto privatistico intercorrente tra banca e cliente, il Collegio non avrebbe competenza a decidere. Infatti, una tale lite postulerebbe l'esame della correttezza (negata dal ricorrente) del prelievo fiscale operato dall'intermediario e, ove necessario, sui relativi criteri di calcolo. Si tratterebbe di attività che – in ipotesi astratta – potrebbero esigere la necessità di un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui il Collegio arbitrale non può normativamente avvalersi. In questo senso, da ultimo, il Collegio di Napoli (decisione n. 7821/16) ha dichiarato la non procedibilità di un ricorso avente ad oggetto, analogamente a quello in vertenza, la valutazione dell'applicazione delle norme tributarie in tema di minusvalenze/plusvalenze a seguito di trasferimento di dossier titoli.

Le conclusioni non muterebbero qualora la domanda fosse da interpretare come valutazione del comportamento della banca a livello privatistico, di corretto adempimento del rapporto gestorio di sostituto di imposta, nel momento del trasferimento del dossier. In questo caso, infatti, occorrerebbe sindacare un comportamento posto in essere nel 2004, ossia anteriormente all'anno 2009 che segna i confini temporali di competenza dell'Abf (cfr. Disposizioni Abf sez. I par. 4).

Da ultimo, quanto alla domanda di produzione delle copie delle certificazioni delle minusvalenze o comunque della documentazione in merito, il Collegio non può non rilevare la non ammissibilità della domanda, in considerazione del fatto che una richiesta siffatta non era contenuta nel reclamo inoltrato dal ricorrente all'intermediario (cfr. Disposizioni Abf sez. VI par. 1).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara irricevibile il ricorso.